

COMUNE DI LAVAGNO

(Provincia di Verona)

* * * * *

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - n. 64

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre, il sottoscritto revisore dei conti del comune di Lavagno, nominato con deliberazione consigliere del 08.09.2021 n. 42, esamina la documentazione messa a disposizione degli uffici del comune di Lavagno ed attinente agli argomenti del presente parere. Al termine, il sottoscritto redige il presente atto.

Il revisore dei conti

visto

- la richiesta pervenuta in data 21.11.2023, dove si chiede di esprimere il parere - ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del d.lgs. 267/2000 - sul riconoscimento di debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 2575/2022 del 14.11.2022 della Corte d'Appello di Venezia sezione II civile procedimento n. R.G. 311/2020, pervenuta al prot. n. 1453 del 23.01.2023 del comune di Lavagno;
- la relazione in tema redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata-Urbanistica arch. Marco Bottacini del 12.05.2023;
- la successiva "dichiarazione e relazione per il riconoscimento di debito fuori bilancio" con firma dello stesso arch. Marco Bottacini del 21.11.2023 prot. 19902 pervenuta in pari data via Pec;
- la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 22.11.2023, pervenuta in pari data, avente per oggetto "applicazione art. 194 d.lgs. n. 267/2000 - riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza della corte d'appello di Venezia n. 2575 del 14.11.2022"
- la documentazione relativa al procedimento in oggetto;
- il d.lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;

premesso che

- l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- in base agli elementi forniti dall'Ente è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio riconoscibile, ai sensi del citato articolo 194, comma 1, lettera a), derivante dalla sentenza della corte d'appello di Venezia n. 2575 del 14.11.2022, che ha determinato l'indennità provvisoria di esproprio spettante alla "Igap snc di Dal Molin Ulisse e Dal Molin Giovanni", quale proprietario dissenziente relativamente al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Lottizzazione San Giacomo" (di cui alla deliberazione di G.C. n. 96 del 16.07.2013 e seguenti), nell'importo di € 244.226,26, ordinandone al comune di Lavagno il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti; ha condannato (in quota) alla rifusione delle spese di lite nei limiti della somma complessiva di € 14.103,00, oltre 1.300 per esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa di legge; ed infine ho posto a carico solidale del comune e del soggetto terzo beneficiario dell'esproprio le spese di CTU;
- la sentenza in oggetto ha riconosciuto pertanto un valore dell'indennità di esproprio superiore a quello determinato dagli uffici dell'Ente;
- l'Ente non si era costituito nel giudizio promosso dall'espropriato, e pertanto è risultato contumace;
- l'Ente ha successivamente promosso ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza;

- l'Ente, in via cautelativa, ha altresì promosso ricorso per la sospensiva degli effetti della indicata sentenza, radicando il procedimento n. R.G. 1235/2023 presso la Corte d'Appello di Venezia I sezione, la quale con propria sentenza del 7.9.2023 ha rigettato il ricorso;
- l'Ente ha parallelamente coltivato la richiesta di rimborso al Consorzio San Giacomo, (beneficiario dell'esproprio in oggetto) delle somme per le quali ha subito l'ordinanza e ha provveduto, con nota prot. 5885 del 04.04.2023, alla formale messa in mora, alla intimazione ed alla diffida, NON ottenendo alla data odierna alcun adempimento da parte del terzo;
- l'ente aveva già provveduto al versamento presso Cassa Depositi e Prestiti della somma di euro 98.658,48 e che pertanto risulta dovuta, a titolo di indennità provvisoria di esproprio, la differenza tra l'importo determinato in sentenza e la cifra già corrisposta, pari quindi ad euro 145.567,78;
- doversi corrispondere altresì, per espressa previsione della sentenza, la somma di euro 5.618,16 pari al concorso delle spese di lite e delle spese di CTU;
- viene pertanto determinata la somma complessiva di euro **151.185,94** quale somma da riconoscere a titolo di debito fuori bilancio;

tenuto conto

- che le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria per effetto della variazione di bilancio che il consiglio comunale sarà chiamato a deliberare nella stessa seduta in cui è stato inserito all'ordine del giorno il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto;
- che il concreto pagamento delle indicate somme a favore dell'espropriato potrà avvenire solo all'esito del giudizio di Cassazione cui l'Ente ha ricorso, e che al momento l'Ente è tenuto al solo deposito della sopraindicata somma di euro 145.567,78 presso Cassa Depositi e Prestiti;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

esprime

il proprio parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione avente n. 66 del 22.11.2023, pervenuta in pari data, avente per oggetto "applicazione art. 194 d.lgs. n. 267/2000 - riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza della corte d'appello di Venezia n. 2575 del 14.11.2022" per un importo complessivamente determinato in **euro 151.185,94**.

Il revisore dei conti, esaminata la documentazione fornitagli, ritiene che potrebbero configurarsi ipotesi di danno erariale a carico dei funzionari che a vario titolo hanno agito nel corso del procedimento di esproprio oggetto della sentenza più volte richiamata, in quanto l'insorgenza del debito fuori bilancio qui riconoscendo determinerebbe un depauperamento patrimoniale dell'ente non compensato, al momento, da utilità concrete e/o arricchimenti per lo stesso. Raccomanda pertanto di:

- *procedere, senza indugio, con tutte le possibili azioni di recupero del credito che l'Ente vanta nei confronti del Consorzio San Giacomo, attuando tutte le procedure per la massima tutela e garanzia degli interessi dell'Ente;*
- *trasmettere, con celerità, il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti, corredato del presente parere e di tutta la documentazione afferente, onde consentire alla Stessa la propria valutazione in ordine ad eventuali ed ipotetici profili di responsabilità erariale a carico dei funzionari dell'Ente che a vario titolo hanno agito nel corso del procedimento di esproprio oggetto della sentenza più volte richiamata.*

Il revisore dei conti

dott. Stefano Bergamasco